



COMUNE DI BRINDISI

SERVIZIO TRIBUTI

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Del. di C.C. n. 74 del 09/07/2020
Modificato con Del. di C.C. n. 62 del 29/06/2021
Modificato con Del. di C.C. n. 35 del 31/05/2022
Modificato con Del. di C.C. n. 18 del 30/03/2023
Modificato con Del. di C.C. n. 48 del 19/07/2024

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>	
Art. 7 bis	<i>Utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico – riduzioni</i>	
Art. 7 ter	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo</i>	
Art. 8	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 9	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 10	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 11	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 12	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 13	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 14	<i>Categorie di utenze domestiche</i>	
Art. 15	<i>Tariffe per le utenze non domestiche</i>	
Art. 16	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 17	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 18	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 19	<i>Zone servite e zone parzialmente servite</i>	
Art. 20	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 21	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche</i>	
Art. 22	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 23	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 24	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 25	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 26	<i>Riscossione</i>	
Art. 27	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 28	<i>Rimborsi</i>	
Art. 29	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 30	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 31	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 32	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 33	<i>Importi minimi</i>	
Art. 34	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 35	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 36	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 37	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, parte quarta del D.lgs. 152/2006, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies, parte quarta del D.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'art. 184,

comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie,
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006,
- i) i veicoli fuori uso.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque, diverso dal Comune, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria
2. Sono comunque posseduti dal Comune i locali e le aree dallo stesso utilizzati attraverso Società a capitale interamente pubblico, con capitale prevalentemente del Comune, sulle quali il Comune eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.
3. Per le parti comuni del condominio la TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso in cui i locali o le aree siano occupati solo da un soggetto che non è titolare di un diritto reale sugli stessi, la TARI è dovuta dall'occupante. La TARI può tuttavia essere corrisposta dal titolare del diritto reale in nome e per conto del conduttore e/o dell'affittuario dei locali e delle aree; in tal caso è a carico del titolare del diritto reale l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Ai possessori o detentori di locali ed aree scoperte in uso esclusivo spettano tutti i diritti e tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante gli stessi.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, gas, ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti in atti assentivi o autorizzativi per il servizio di attività o rilascio da parte del titolare dell'attività di dichiarazioni a pubbliche autorità determinano la presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione del locale o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione dei rifiuti.
4. Il mancato utilizzo del servizio comunale di gestione dei rifiuti non comporta esonero della TARI
5. E' inoltre dovuta la TARI per le aree scoperte adibite a parcheggio (anche gratuito), utilizzate sia per la sosta dei clienti che per la manovra degli automezzi, in quanto aree operative indispensabili e strumentali all'attività commerciale suscettibili di produrre rifiuti.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- immobili ad uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.) privi di consumi idrici e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, compatibilmente con le certificazioni anagrafiche;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.), non arredati e non utilizzati come deposito e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile (Circolare MiTE/MEF n. 37259 del 1204/2021);
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati, non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione

dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante opportuna informativa.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 D.Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare e provare le superfici produttive di rifiuti speciali.
2. Per i produttori di rifiuti di cui al comma 1, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal prelievo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori di analisi, radiologici, laboratori dentistici, odontotecnici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	15%
Ambulatori medici in genere	10%
Distributori di carburante - autolavaggi, autorimesse	10%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	10%
Autofficine per riparazione veicoli – gommisti - autofficine di elettrauto	20%
Autocarrozzerie – verniciature in genere – galvanotecnici – fonderie – ceramiche e vetrerie	30%
Officine di carpenteria metallica	30%
Lavorazione materie plastiche e vetroresina	30%
Falegnamerie	10%
Tipografie – stamperie	10%
Laboratori fotografici	10%
Caseifici, cantine vinicole, frantoi	10%
Macellerie - Pescherie	10%
Farmacie	10%
Parrucchieri, barbieri	5%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità.

ART. 7 bis
UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO -
RIDUZIONI.

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, sostituito dall'art. 14 della Legge n. 118 del 05/08/2022, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico **tutti i rifiuti urbani prodotti** e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della **quota variabile** del tributo.
3. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, la scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata all'Ufficio Ambiente e all'Ufficio Tributi del Comune, entro il **termine del 30 giugno** di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. A partire dal 2022, la comunicazione andrà presentata sul modello predisposto dagli uffici e disponibile sul sito istituzionale. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati: il nominativo del soggetto incaricato, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente e relativo codice ATECO, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero e distinte per codice EER (Elenco europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata, altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un **accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni** con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, successivamente alla data del 30 giugno, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di **60 giorni** dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.
5. Per la finalità di cui al presente articolo, le utenze non domestiche devono presentare all'Ufficio Ambiente del Comune, entro il termine del **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Di fatti, in assenza di documentazione idonea a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. L'Ufficio Ambiente, in tal caso, ne darà immediata comunicazione all'ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

- 6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 4 entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
- 7. L'Ufficio Ambiente, pertanto, provvederà a comunicare al gestore solo i dati delle utenze non domestiche che hanno formalmente optato per il ricorso al mercato libero.

ART. 7 ter RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO

- 1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la tariffa dovuta è **ridotta nella parte variabile** a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati che rilascino specifica attestazione dell'avvenuto riciclo.
- 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1. è riconosciuta con la seguente graduazione:
 - a. riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclomaggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto;
 - b. riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclomaggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto;
 - c. riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclomaggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
- 4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata con riferimento alla produzione annua desunta dal coefficiente massimo Kd applicato all'intera superficie imponibile.
6. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare all' Ufficio Ambiente del Comune, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una domanda corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell'anno stesso.
La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Sarà inoltre necessario allegare quanto di seguito riportato:

- a. documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
 - b. se previsto per legge, il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione.
7. La suddetta documentazione sarà verificata dall'Ufficio Ambiente ai fini dell'effettiva spettanza della riduzione richiesta. L'Ufficio Ambiente dovrà concludere il procedimento entro 60 gg dando comunicazione dell'esito sia all'utenza interessata sia all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.
8. L'omessa presentazione della domanda e della documentazione entro il termine del 31 gennaio comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le

tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 11

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 12

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 13

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per le utenze domestiche, la tariffa relative alle pertinenze per cantine e solai (Cat. catastale C2), per box e autorimesse (Cat. catastale C6), per tettoie chiuse su tre lati (Cat. catastale C7) è dovuta esclusivamente per la quota fissa.
4. La categoria tariffaria applicata alle unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitata da privati anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di case vacanze, affittacamere è quella corrispondente al numero di posti letto effettivi, come risultanti dalla dichiarazione TA.RI. presentata al Comune e dalla iscrizione al DMS Regione Puglia. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, oltre alle sanzioni già previste, i posti letto da considerare saranno pari a n. 6.

ART. 14

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche, ai fini della determinazione degli occupanti, sono ulteriormente suddivise in:

a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza nel Comune di Brindisi. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno o quella di inizio l'occupazione o detenzione, salvo modifiche intervenute nel corso dell'anno.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti domiciliati altrove, salvo i seguenti casi di:

- i.** degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per più di sei mesi nell'anno, anche non continuativi;
- ii.** servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata nell'ambito del territorio nazionale e/o all'estero, con domicilio per più di sei mesi nell'anno anche non continuativi, a condizione che si esibisca un contratto di locazione regolarmente registrato, o disponibilità dell'immobile per proprietà o altro titolo;
- iii.** servizio militare prestato in maniera permanente, con domicilio per più di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, nell'ambito del territorio nazionale e/o all'estero;

La condizione di assenza dal computo degli occupanti prevista nei precedenti punti i), ii), iii), deve essere dichiarata ogni anno e adeguatamente documentata, salvo che risultino ancora valide le medesime attestazioni presentate per gli anni precedenti. In tali ipotesi è riconosciuta una detrazione sulla quota variabile della tariffa pari al venti per cento (20%) per il primo familiare e del 35% nel caso di due o più familiari.

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che il luogo del domicilio del servizio di volontariato, attività lavorativa, di studio o servizio militare (punti ii, iii) si trovi in un Comune di altra Provincia.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata, con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a 2 (due). Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti,

tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 (uno) occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività, svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La categoria tariffaria applicata alle unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitata da privati anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di case vacanze, affittacamere è quella corrispondente al numero di posti letto effettivi, come risultanti dalla dichiarazione TA.RI. presentata al Comune e dalla iscrizione al DMS Regione Puglia. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, oltre alle sanzioni già previste, i posti letto da considerare saranno pari a n. 6.

ART. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 17
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

ART. 18
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

ART. 19
ZONE SERVITE E ZONE PARZIALMENTE SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone servite. Per zona servita si intende l'ambito del territorio comunale in cui viene effettuata la raccolta sistematica dei rifiuti attraverso l'applicazione di uno o più sistemi di raccolta (raccolta stradale, domiciliare, porta a porta spinto, di prossimità ecc.,...). La TARI verrà applicata per intero a quegli immobili situati in zone in cui la raccolta viene effettuata con il sistema "raccolta porta a porta" ossia zone in cui la raccolta avviene davanti all'abitazione dell'utenza. La TARI verrà applicata per intero agli immobili che sono ubicati in un cerchio di raggio 3 km dal più vicino punto di conferimento in cui viene effettuata la raccolta di prossimità, ossia nelle zone in cui la raccolta avviene tramite il conferimento di rifiuti in isole ecologiche itineranti o centri di zona o centri di raccolta; la TARI verrà applicata al 40% se gli immobili sono ubicati all'esterno dei 3 km e comunque compresi in un cerchio di raggio 5 km dal più vicino punto di conferimento; la TARI verrà applicata al 20% se gli immobili sono ubicati all'esterno dei 5 Km dal più vicino punto di conferimento.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo

con apposita dichiarazione.

ART. 20

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) del 15% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, specificato nella denuncia originaria o di variazione, con indicazione dei dati relativi all'abitazione di residenza e principale e dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) del 30% nei confronti dell'utente che, risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
 - c) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - d) dall'anno 2015 gli immobili adibiti ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è applicata una riduzione di due terzi.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la parte variabile della tariffa è ridotta del 20% per i nuclei familiari composti da almeno 5 componenti con reddito ISEE fino ad €. 10.000,00.

Documentazione da allegare alla domanda di riduzione:

modello I.S.E.E. ordinario in corso di validità.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino all'Ente, a partire dal 15 gennaio ed entro il 30 giugno dell'anno di imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, una dichiarazione redatta su apposito modello e dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione.

La dichiarazione dovrà essere rinnovata ogni anno, a pena di decadenza, nell'intervallo temporale sopra specificato.

3. Annualmente il Comune di Brindisi destinerà delle risorse per le famiglie meno abbienti, tali risorse atte a rimborsare in toto o in parte l'ammontare del tributo e gli aventi diritto saranno individuati con apposito bando annuale pubblicato dall'Ente.
La domanda deve essere presentata entro i termini previsti dal bando.

ART. 21

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La tariffa del tributo è ridotta del 20% per gli immobili ove le O.N.L.U.S. di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 svolgono la propria attività istituzionale. L'esenzione si applica a condizione che l'O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2 del medesimo decreto.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni di cui all'art. 20, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

ART. 23

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art.11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Concessionario e/o all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 26

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti sarà versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o tramite conto corrente postale e/o ogni altra modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali che sarà, di volta in volta, indicata dall'Amministrazione.
2. Il Comune/Concessionario provvederà all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo qualora. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione, L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non. è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 27

DICHIARAZIONI TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del

TQRIF, di cui alla Delibera ARERA n. 15/2022.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di accettazione per la posta PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari dalla data in cui è avvenuta la variazione.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- i) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- j) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- k) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- l) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- m) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- n) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- o) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- p) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il

termine dei 90 giorni della data di decesso del contribuente.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 28 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento indicato nell'atto.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione ad uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 51,64. Si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza l'indicazione di un elemento essenziale (generalità del dichiarante o del soggetto passivo, sottoscrizione del dichiarante, ecc.).
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di € 51,64. Si considera infedele anche la dichiarazione priva di un elemento incidente sulla determinazione del tributo (identificativi catastali, rendita catastale, superficie, ubicazione, destinazione d'uso, ecc.) se non altrimenti desumibile dal Comune.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Comune e/o dal Concessionario si applica la sanzione amministrativa di € 51,64.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 472/1997.
6. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso in Commissione Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. Le medesime sanzioni sono ridotte ad un terzo anche in caso di accertamento con adesione del contribuente.

7. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate nel tempo dalla legge per ogni singolo tributo così come previsto dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali.

ART. 32 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva viene effettuata da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 33 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 34 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.
2. L'Amministrazione Comunale può consentire, previo atto formale, la rateizzazione così come disposto dall'art. 1, commi dal 796 al 802 della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 1.

¹ 796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero

3. La rateizzazione può essere concessa solo se comprensiva di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti non ricompresi in rateazione attive.
4. In presenza di rateazioni decadute, al fine di poter richiedere una ulteriore rateazione di atti non ricompresi nella predetta rateazione decaduta è necessario saldare le vecchie rate non regolarizzate ma scadute alla data di richiesta della nuova rateazione.
5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate od importi già dilazionati.
6. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

ART. 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 36

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2024

dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.



COMUNE DI BRINDISI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 48 del Registro 19/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.).

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **09:50**, in Brindisi nella Sala delle adunanze consiliari, previo avviso scritto, spedito in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Brindisi in seduta Pubblica di prima convocazione sotto la presidenza del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** Gabriele Antonino e con la partecipazione del Dott. Francesco Rosario Arena **SEGRETARIO GENERALE** del Comune.

Sono intervenuti i consiglieri:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
Dott. Giuseppe Marchionna	Si		Lorenzo Guadalupi	Si	
Denise Aggiano		Si	Pasquale Luperti		Si
Alessandro Antonino	Si		Tiziana Martucci	Si	
Gabriele Antonino	Si		Veronica Mastrogiacomo		Si
Mario Borromeo	Si		Cesare Mevoli	Si	
Francesco Cannalire	Si		Alessandro Miceli	Si	
Alessio Carbonella	Si		Antonio Monetti	Si	
Giuseppe Carletti	Si		Lidia Penta		Si
Maria Ciaccia	Si		Teodoro Pierri	Si	
Maurizio Colella	Si		Roberto Quarta		Si
Giampaolo D'Onofrio		Si	Diego Rachiero	Si	
De Maria Raffaele	Si		Riccardo Rossi	Si	
Nicola Didonna	Si		Ernestina Sicilia	Si	
Roberto Fusco		Si	Jacopo Sticchi	Si	
Salvatore Giannace	Si		Pierpaolo Strippoli		Si
Michelangelo Greco	Si		Luca Tondi	Si	
			Maria Lucia Vantaggiato	Si	
Totale				25	8

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** Gabriele Antonino, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

SEDUTA CONSILIARE DEL 19 LUGLIO 2024

N. 48 DEL VERBALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.).

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il punto 8) degli argomenti iscritti all'ordine del giorno reca quanto indicato in oggetto e cede la parola al Sindaco che, in qualità di proponente, illustra la proposta in oggetto come depositata agli atti nel testo che segue:

RELAZIONE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- La conversione in legge del decreto "milleproroghe" (D.L. 228/2021), avvenuta con l'approvazione della L. n. 15/2022 che ha fissato il termine per approvare le tariffe e i regolamenti della tassa sui rifiuti e della tariffa corrispettiva al 30 aprile di ogni anno (articolo 3, comma 5-quinquies);
- L'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha differito per l'anno 2024 il termine del 30 aprile al 30 giugno 2024;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

DATO ATTO che con delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif l'ARERA ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTA la Legge n. 118 del 05/08/2022 recante disposizioni per la tutela della concorrenza;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO

• che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- del comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per*

l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTI

- il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale
- il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 09/07/2020 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29/06/2021, n. 35 del 31/05/2022, n. 18 del 30/03/2023;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2022, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020;

CONSIDERATO che si rende inoltre necessario:

- a. Prevedere la tassazione TARI per le aree scoperte adibite a parcheggio (anche gratuito), utilizzate sia per la sosta dei clienti che per la manovra degli automezzi, in quanto aree operative indispensabili e strumentali all'attività commerciale suscettibili di produrre rifiuti.
- b. Specificare che non sono soggette al tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati, non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. regolamentare la tariffazione relativa alle unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitata in forma imprenditoriale anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di bed & breakfast, case vacanze, affittacamere;

Tutto ciò premesso si sottopone al Consiglio Comunale, la proposta deliberativa.

Il Dirigente del Settore SS.FF. – Tributi
Dott. Gabriele FALCO

Entra il consigliere QUARTA.
(Presenti n. 25 consiglieri ed il Sindaco)

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al consigliere QUARTA che illustra l'emendamento presentato dallo stesso consigliere avente il seguente tenore:

“di emendare gli artt. 13 comma 4 e 15 comma 3 del suddetto Regolamento sostituendo il testo con la seguente dicitura:

La categoria tariffaria applicata alle unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitata da privati anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di Bed & Breakfast, case vacanze, affittacamere è quella corrispondente al numero di posti letto effettivi, come risultanti dalla dichiarazione TA.RI. presentata al Comune e dalla iscrizione al DMS Regione Puglia. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, oltre alle sanzioni già previste, i posti letto da considerare saranno pari a n. 6”

Entra il consigliere STRIPPOLI ed esce il consigliere GRECO.

(Presenti n. 25 consiglieri ed il Sindaco)

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione alla quale prendono parte i consiglieri GIANNACE, STRIPPOLI e, per dichiarazione di voto, CANNALIRE, STRIPPOLI, ROSSI ed, infine, il Sindaco. Alla luce dei interventi, il Sindaco propone di modificare l'emendamento del consigliere QUARTA, nel testo che segue:

“di emendare gli artt. 13 comma 4 e 15 comma 3 del suddetto Regolamento sostituendo il testo con la seguente dicitura:

La categoria tariffaria applicata alle unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitata da privati anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di case vacanze, affittacamere è quella corrispondente al numero di posti letto effettivi, come risultanti dalla dichiarazione TA.RI. presentata al Comune e dalla iscrizione al DMS Regione Puglia. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, oltre alle sanzioni già previste, i posti letto da considerare saranno pari a n. 6”.

Il consigliere QUARTA accoglie e fa' propria la modifica al suo emendamento.

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, l'emendamento modificato dal consigliere QUARTA, che ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 24 ed il Sindaco
- Consiglieri votanti n. 24 ed il Sindaco
- Voti favorevoli n. 19 ed il Sindaco
- Voti contrari n. ///
- Astenuti n. 5 (CARBONELLA, CANNALIRE, STRIPPOLI, ROSSI, RACHIERO)

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA l'emendamento modificato del consigliere QUARTA.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, la proposta in oggetto così come emendata, che ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 24 ed il Sindaco
- Consiglieri votanti n. 24 ed il Sindaco
- Voti favorevoli n. 19 ed il Sindaco
- Voti contrari n. ///
- Astenuti n. 5 (CARBONELLA, CANNALIRE, STRIPPOLI, ROSSI, RACHIERO)

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale sulla TARI;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione n. 183 del 12/07/2024, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del citato D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalle L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L., di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. **DI MODIFICARE** il vigente regolamento come segue:
 - a. Prevedere la tassazione TARI per le aree scoperte adibite a parcheggio (anche gratuito), utilizzate sia per la sosta dei clienti che per la manovra degli automezzi, in quanto aree operative indispensabili e strumentali all'attività commerciale suscettibili di produrre rifiuti.
 - b. Specificare che non sono soggette al tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati, non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'emendamento presentato dal consigliere QUARTA e modificato dallo stesso;
3. **DI DARE** direttiva all'Ufficio Tributi, ai fini dell'esecuzione di quanto stabilito con la presente deliberazione;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, l'immediata esecutività della proposta, che ottiene il seguente risultato:

- | | |
|------------------------|--|
| • Consiglieri presenti | n. 24 ed il Sindaco |
| • Consiglieri votanti | n. 24 ed il Sindaco |
| • Voti favorevoli | n. 19 ed il Sindaco |
| • Voti contrari | n. /// |
| • Astenuti | n. 5 (CARBONELLA, CANNALIRE, STRIPPOLI, ROSSI, RACHIERO) |

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Entrano i consiglieri FUSCO e LUPERTI ed esce il consigliere MICELI.
(Presenti n. 25 consiglieri ed il Sindaco)

(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente disponibili in formato audio e video sulla piattaforma Digital4democracy al seguente link: <https://www.digital4democracy.com/seduteonline/brindisi>, cui si fa espresso rinvio per la puntuale contezza dell'intero dibattito).

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

SEGRETARIO GENERALE

Gabriele Antonino

Dott. Francesco Rosario Arena

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI BRINDISI

Proposta di Delibera di Consiglio n°. 77 del 12/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Condizioni:

Brindisi, 10/07/2024

Il Dirigente
Gabriele Falco
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI BRINDISI

Proposta di Delibera di Consiglio n° 77 del 12/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.).

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Condizioni:

Brindisi, 10/07/2024

Il Dirigente

(parere sottoscritto digitalmente)